

**Al personale docente
scuola primaria
LORO SEDI**

Oggetto: Tempo scuola nella primaria: normativa e regolarizzazione dell'assetto orario

Le Organizzazioni Sindacali CISL Scuola e UIL Scuola RUA, facendo seguito al dibattito emerso durante l'assemblea sindacale del 19 gennaio scorso, ritengono doveroso portare all'attenzione dell'intera comunità professionale la questione riguardante l'assetto orario della scuola primaria, in vigore dall'anno scolastico 2023/2024 al fine di realizzare una corretta e funzionale attività didattica con gli alunni.

L'organizzazione della scuola primaria è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, attuativo della riforma del primo ciclo.

L'art. 4 prevede i seguenti modelli orari:

- 24 ore settimanali
- 27 ore settimanali (modello ordinario)
- fino a 30 ore
- 40 ore settimanali (tempo pieno)

Il tempo scuola:

- costituisce parte integrante dell'ordinamento statale;
- rappresenta livello essenziale della prestazione educativa;
- non è variabile discrezionale dell'istituzione scolastica.

La scelta effettuata dalle famiglie all'atto dell'iscrizione genera un vincolo organizzativo per l'Amministrazione scolastica.

Nel nostro Istituto risultano attivati:

- 27 ore per classi prime, seconde e terze;
- 29 ore per classi quarte e quinte.

Monte ore annuale: obbligo giuridico

Il monte ore va considerato su base annuale e non esclusivamente settimanale.

Indicativamente:

- 27 ore × circa 33 settimane = oltre 890 ore annue;
- 29 ore × circa 33 settimane = oltre 950 ore annue.

L'istituzione scolastica è tenuta a garantire integralmente tale quantità di servizio.

Con l'assetto orario attualmente in vigore (unità da 50 minuti) nel nostro Istituto:

- le classi I-II-III svolgono 26 ore e 50 minuti settimanali (non 27);
- le classi IV-V svolgono 28 ore e 30 minuti settimanali (non 29).

La riduzione sistematica di 10 minuti settimanali per le classi I-II-III e di 30 minuti settimanali per IV-V, se non formalmente recuperata, determina:

- diminuzione del monte ore annuale;
- disallineamento rispetto al modello deliberato;
- potenziale violazione dell'obbligo di erogazione del servizio pubblico.

Autonomia scolastica: ambito e limiti

L'autonomia organizzativa consente:

- articolazioni flessibili dell'orario;
- compensazioni interne;
- distribuzione differenziata delle discipline.

Non consente:

- riduzioni strutturali del tempo scuola deliberato;
- modifiche peggiorative unilaterali del modello scelto dalle famiglie;
- compressioni permanenti del monte ore annuale.

La distinzione normativa è chiara:

a) Riduzione per causa di forza maggiore

(es. trasporto pubblico non compatibile)

→ deliberazione del Consiglio di Istituto;

→ non sussiste obbligo di recupero.

b) Riduzione per scelta organizzativa interna

- deliberazione del Collegio;
- obbligo di recupero del tempo non svolto.

Il riferimento contrattuale è l'art. 28 del CCNL comparto scuola.

Recuperi attualmente in atto

Per garantire l'effettivo recupero di tali ore si rileva che:

- tali attività devono risultare regolarmente inserite nel PTOF;
- deve esistere una formale delibera collegiale preventiva;
- la loro attivazione deve essere preventivamente proposta dalla Dirigenza quale misura compensativa a seguito della rilevazione di una criticità nell'assetto del monte ore settimanale.

Dal punto di vista ordinamentale, ogni modalità di recupero deve:

- essere deliberata negli organi competenti;
- essere coerente con il PTOF;
- risultare formalmente programmata nel piano delle attività;
- garantire tracciabilità amministrativa.

Si evidenzia inoltre che il recupero del minutaggio mediante progetti attivati ad anno scolastico già avviato comporta rilevanti criticità sotto il profilo organizzativo e giuridico.

In particolare:

- determina una modifica sostanziale dell'assetto orario inizialmente comunicato alle famiglie all'atto dell'iscrizione;
- incide sull'organizzazione familiare, che ha programmato impegni e servizi (trasporto, attività extrascolastiche, assistenza) sulla base di un orario definito e stabilizzato;
- introduce variazioni non prevedibili per gli alunni, con possibile ricaduta sulla continuità didattica e sull'equilibrio dei tempi di apprendimento;
- riduce il tempo ordinario strutturato, sostituendolo con interventi compensativi straordinari.

Dal punto di vista normativo, il tempo scuola deliberato e inserito nel PTOF costituisce parte dell'offerta formativa ufficiale dell'Istituto e, in quanto tale, deve essere:

- stabile,
- programmato in via preventiva,
- coerente con le deliberazioni degli organi collegiali,
- trasparente nei confronti dell'utenza.

Discipline obbligatorie e rischio di contrazione curricolare

Il quadro delle discipline è definito dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Una riduzione strutturale del tempo scuola comporta inevitabilmente:

- contrazione delle discipline fondamentali;
- squilibrio curricolare;
- difficoltà nel garantire le 33 ore annue obbligatorie di Educazione civica;
- criticità nel raggiungimento dei traguardi di competenza.

Si ricorda che l'intervallo:

- rientra nel tempo scuola;
- è coperto da obbligo di vigilanza;
- non costituisce sospensione del servizio;
- deve essere computato nel monte ore.

Non può quindi essere utilizzato per compensare riduzioni strutturali.

La mancata erogazione del monte ore può comportare:

- incoerenza tra PTOF e servizio effettivamente reso;
- rilievi in sede ispettiva;
- possibili contestazioni dell'utenza;
- violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Il tempo scuola deliberato assume valore vincolante.

L'obiettivo è quello di tutelare:

- la correttezza amministrativa;
- la trasparenza organizzativa;
- la professionalità dei docenti;
- il diritto degli alunni al tempo scuola scelto dalle famiglie.

Si ritiene opportuno richiamare anche il quadro contrattuale relativo all'orario di servizio dei docenti della scuola primaria.

L'orario di insegnamento è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca, che prevede:

- 22 ore settimanali di insegnamento;
- 2 ore di programmazione didattica;
- attività funzionali all'insegnamento nei limiti quantitativi stabiliti dagli artt. 29 e seguenti.

Le 22 ore costituiscono l'obbligo settimanale di insegnamento e fanno riferimento al servizio effettivamente programmato, non al numero rigido di moduli da 60 minuti. L'istituzione scolastica può articolare l'orario nell'ambito dell'autonomia organizzativa, ma non può alterare il monte ore contrattuale.

Nel caso di articolazione dell'orario in unità da 50 minuti:

- le frazioni orarie da recuperare devono essere programmate e deliberate. Tale tempo può essere destinato esclusivamente ad attività previste e formalizzate, quali:
 - ⇒ attività funzionali deliberate dal Collegio;
 - ⇒ recuperi didattici pianificati;
 - ⇒ sostituzioni interne preventivamente organizzate.

Tuttavia, ciò è legittimo solo in presenza di:

- delibera chiara degli organi collegiali;
- pianificazione preventiva nel piano annuale delle attività;
- trasparenza organizzativa.

Non è conforme alla normativa una gestione discrezionale o non formalizzata.

Il CCNL non prevede alcun istituto di "banca ore" automatica per il personale docente.

Pertanto:

- la riduzione dell'unità oraria a 50 minuti non genera automaticamente un credito orario disponibile;
- non è legittimo considerare ogni frazione di 10 minuti come disponibilità permanente per sostituzioni;
- non può configurarsi una forma di reperibilità implicita o continua.

Le sostituzioni dei colleghi assenti rientrano nell'organizzazione del servizio, ma non costituiscono priorità automatica per il recupero dei 10 minuti derivanti dall'assetto orario.

L'eventuale utilizzo di frazioni orarie per sostituzioni deve essere:

- programmato,
- deliberato,
- coerente con il quadro contrattuale,
- non eccedente l'orario obbligatorio di insegnamento.

L'orario di insegnamento è materia regolata dal contratto collettivo e non può essere modificato unilateralmente mediante scelte organizzative interne che comportino:

- ampliamenti non retribuiti dell'orario effettivo;

- utilizzo sistematico di tempo non formalmente programmato;
- compensazioni implicite non previste dal CCNL.

La corretta distinzione tra tempo scuola degli alunni e orario di servizio dei docenti è fondamentale: eventuali irregolarità nell'assetto del monte ore degli studenti non possono tradursi in un'estensione automatica o impropria dell'obbligo contrattuale dei docenti.

Si ritiene opportuno condividere le sopra esposte riflessioni e considerazioni riguardanti il quadro normativo dell'organizzazione oraria della scuola primaria anche in vista della revisione che si vuole introdurre.

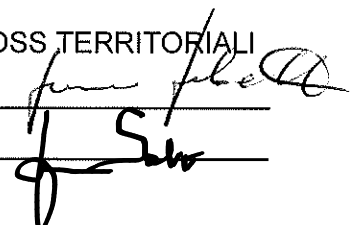
Si evidenzia che il cambiamento, dettato sempre dal rispetto delle norme, deve portare ad un miglioramento delle condizioni di lavoro sotto il profilo professionale e didattico e le proposte in atto non rispondono a questi principi.

Ci auguriamo che la presente comunicazione costituisca elemento di conoscenza della legislazione concernente il funzionamento organizzativo della scuola primaria e sia utile per orientare le scelte future che definiranno il nuovo assetto del tempo scuola.

Si resta a disposizione per condividere pareri e proposte.

Cordialmente

LE OOS TERRITORIALI
CISL _____
UIL _____



Como, 15/04/2026